



Comune di Piacenza
Settore Promozione della collettività - Servizio Sociale

Avviso pubblico

per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'accreditamento per i servizi socio-sanitari di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 1638 del 08/07/2024.

Viste:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- la Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2, *"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 38 *"Erogazione dei servizi mediante accreditamento"*;

Visti inoltre gli artt. 8-quater *"Accreditamento istituzionale"* e 8-quinquies *"Accordi contrattuali"* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007 n. 772 *"Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e s.m.i."*, con la quale sono stati definiti i criteri generali e le linee guida dell'accreditamento in ambito sociosanitario e sociale e i servizi ai quali si applica;

Dato atto che a norma dell'art. 23 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 sono state introdotte le procedure dell'accreditamento transitorio e dell'accreditamento provvisorio, al fine di consentire l'avvicinamento graduale e progressivo ai requisiti ed alle condizioni previste per l'accreditamento definitivo, con particolare riferimento al possesso dei requisiti professionali, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi e al superamento della frammentazione nell'erogazione dei servizi alla persona;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009 n. 514, *"Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari"* con la quale:
 - sono stati definiti requisiti, criteri, procedure e tempi per l'avvio dell'accreditamento definitivo di servizi e strutture sociosanitarie;
 - sono state definite le condizioni e le procedure per la concessione dell'accreditamento transitorio dei servizi e delle strutture che detengano rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e con gli Enti locali, comprese le modalità di adeguamento dell'organizzazione e della gestione dei servizi e delle strutture al fine di assicurare la responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi e il superamento della frammentazione nell'erogazione dei servizi alla persona;

- sono state individuate le tipologie di prestazioni e servizi socio-sanitari per la cui erogazione può essere concesso l'accreditamento, sulla base dell'elenco dei servizi soggetti al regime dell'accreditamento approvato con la citata deliberazione n. 772 del 2007;
- sono state definite le condizioni e le procedure per la concessione dell'accreditamento provvisorio;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009 n. 2109, *"Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2009 n. 2110 *"Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 11 gennaio 2010 n. 219 *"Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 13 settembre 2010 n. 1336 *"Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio-sanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011 n. 390 *"Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2012, n. 1899 *"Modifica DGR 514/2009: "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari" con la quale:*
 - è stata prorogata la durata della validità e le regole dell'accreditamento transitorio (requisiti e sistema di remunerazione) di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014;
 - è stata prevista la medesima scadenza del 31 dicembre 2014 anche per gli accreditamenti provvisori rilasciati o in corso di rilascio nel 2012 e 2013;
 - è stata stabilita al 1° gennaio 2015 la decorrenza dei requisiti validi per l'accreditamento definitivo e del conseguente adeguamento del sistema di remunerazione;
 - è stata stabilita al 31 dicembre 2013 la data entro la quale i soggetti accreditati transitoriamente dovevano assicurare la responsabilità gestionale unitaria;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 9 dicembre 2013 n. 1828 *"Seconda modifica della DGR n.514/2009 "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari" con la quale è stato previsto - tra l'altro - di posporre al 31 maggio 2014 il termine per il raggiungimento della unitarietà gestionale per consentire la coerenza tra le scelte generali del piano di riordino delle gestioni pubbliche;*
- la deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014 n. 292 *"Adeguamento remunerazione servizi socio-sanitari accreditati"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 07 luglio 2014 n. 1018 *"Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 11 novembre 2014 n. 1800 *"Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi socio-sanitari accreditati: atti conseguenti"* che ha rimandato alla nuova amministrazione regionale conseguente alle elezioni, a seguito delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale, la determinazione del sistema di remunerazione dell'accreditamento definitivo per i servizi socio-sanitari, tenuto conto della non disponibilità di dati certi in merito alle risorse che sarebbero state disponibili nel 2015 e negli anni a venire nel bilancio regionale per risorse proprie e per quelle derivanti dal Fondo Sanitario nazionale e dal Fondo nazionale per la non autosufficienza;

- la deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2015 n. 715 *“Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e integrazioni”*, con la quale è stato disposto il mantenimento del sistema di remunerazione definito per l’accreditamento transitorio (citate deliberazioni di Giunta regionale n. 2110 del 2009, n. 219 del 2010, n. 1336 del 2010 e n. 292/2014) sino alla definizione e implementazione del sistema di remunerazione valido per l’accreditamento definitivo e sono state approvate modifiche e semplificazioni agli *standard* della citata delibera di Giunta regionale n. 514 del 2009 valevoli per l’accreditamento definitivo;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 273/2016 *“Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 22 maggio 2017 n. 664 *“Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n. 564 del 2000 e n. 514 del 2009”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2017 n. 1047 *“Modifica alla DGR n. 514/2009 “Accreditamento sociosanitario”*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 17 settembre 2018 n. 1516 *“Modifica della delibera di Giunta regionale n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 2 settembre 2019 n. 1429 *“Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.”*;
- la nota della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare P.G. 2019/0825808 del 06/11/2019 *“Accreditamento dei servizi socio-sanitari definitivo - durata dei provvedimenti di rinnovo”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 26 ottobre 2020 n. 1422 *“Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR n.273/2016 e ss.mm.ii.”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 2020 n. 1662 *“Misure straordinarie per emergenza Covid-19 nei servizi socio-sanitari e indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento socio-sanitario”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 28 settembre 2022 n. 1625 *“Adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 273/2016 recante “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente” e ss.mm.ii.”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 5 dicembre 2022 n. 2120 *“Accreditamento socio-sanitario - Nuove indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2023 n. 2242 *“Adeguamento della remunerazione dei servizi sociosanitari residenziali accreditati ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii.”*;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638 *“Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie”* nell’Allegato 1 vengono definite - tra l’altro - le procedure da osservare per il rilascio dell’accreditamento sociosanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali che regolamentano i rapporti tra i soggetti pubblici e il soggetto accreditato, secondo quanto previsto dalle norme regionali e nazionali sopra richiamate, prevedendo in particolare un sistema che si sviluppa nella sequenza dei seguenti processi e procedimenti: programmazione e committenza, accreditamento e contrattualizzazione;

Considerato che l’*iter* da osservare per il rilascio dell’accreditamento sociosanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1638/2024 si applica alle procedure avviate successive alla data di pubblicazione sul BUR avvenuta in data 5 agosto 2024 e che nel territorio del Distretto *“Città di Piacenza”* vi sono numerosi provvedimenti di accreditamento in scadenza in data 31 dicembre 2024, non più rinnovabili;

Dato atto che la fase di programmazione consiste:

- nella definizione dei servizi da accreditare conseguente all'analisi del fabbisogno e si sostanzia in una valutazione quali-quantitativa, basata anche su criteri distributivi, localizzativi e organizzativi, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di salute e assistenza della popolazione di riferimento;
- nella scelta più opportuna per il territorio di riferimento della modalità di gestione dei servizi attraverso l'esplicitazione dei servizi che si intendono gestire ed erogare direttamente, attraverso una forma pubblica;
- nell'individuazione delle strutture di proprietà pubblica che si intende mettere a disposizione per la gestione affidata ad un soggetto privato di un servizio accreditato;

Considerato che il Comitato di Distretto "Città di Piacenza" in data 15/11/2024 ha adottato il documento di programmazione e determinazione del fabbisogno di servizi socio-sanitari accreditati (**Allegato n. 1** al presente Avviso);

Dato atto che i provvedimenti di accreditamento devono essere adottati da soggetti dotati di personalità giuridica e della possibilità di esercitare funzioni amministrative, definiti come Soggetti Istituzionali Competenti (SIC) per l'ambito distrettuale (quali il Comune, qualora il territorio comunale coincida con l'ambito distrettuale) e che per il Distretto "Città di Piacenza" il Soggetto Istituzionale Competente è il Comune di Piacenza;

Verificato che la deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638 "Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie" ha disciplinato in modo puntuale le procedure da osservare per il rilascio dell'accREDITAMENTO socio-sanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, stabilendo che è responsabilità del SIC pubblicare un Avviso per raccogliere le candidature dei soggetti gestori dei servizi socio sanitari da accreditare;

Dato atto che il provvedimento di accreditamento verrà rilasciato a fronte dell'istruttoria e della verifica del possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti di servizio effettuata dall'OTAP (Organismo Tecnico di Ambito Provinciale); verifica che, per i servizi già in possesso precedentemente del provvedimento di accreditamento, deve essere svolta entro 9 mesi dal rilascio, mentre per i servizi non accreditati in precedenza, il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato all'esito positivo della verifica dell'OTAP;

Considerato che il SIC dopo il rilascio dell'accREDITAMENTO, qualora i servizi accreditati esprimano una capacità ricettiva superiore al volume di prestazioni indicato nel documento di programmazione ai fini della contrattualizzazione, dovrà avviare una procedura di selezione in vista dell'individuazione dei soggetti con i quali stipulare accordi contrattuali; procedura indicante il numero di posti da contrattualizzare per i servizi residenziali e semiresidenziali e il numero di ore per i servizi domiciliari nonché i criteri sulla base dei quali verranno selezionati i soggetti gestori privati con cui si procederà alla stipula dei relativi contratti di servizio di durata massima pari all'accREDITAMENTO; nel caso dei soggetti gestori pubblici, invece, a valle del rilascio dell'accREDITAMENTO si procederà direttamente alla stipula dell'accordo contrattuale;

Considerato inoltre che il SIC intende, per i servizi svolti all'interno delle strutture di proprietà pubblica, effettuare una procedura selettiva finalizzata sia alla messa a disposizione degli spazi con relativa autorizzazione al funzionamento, sia al rilascio dell'accREDITAMENTO e alla conseguente stipula dell'accordo contrattuale, così come previsto nell'allegato 1 paragrafo 7 della deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638;

Il Comune di Piacenza, quale Soggetto Istituzionale Competente per il rilascio in ambito distrettuale dei provvedimenti di accreditamento dei servizi socio-sanitari, attesa la necessità di dare esecuzione alla programmazione del Comitato di Distretto "Città di Piacenza";

INDICE

un Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse finalizzate a ottenere il provvedimento di accreditamento per i seguenti servizi socio-sanitari ubicati nel territorio del Distretto "Città di Piacenza":

- servizi a sostegno delle domiciliarità per bisogni assistenziali e per bisogni promozionali educativi di anziani non autosufficienti e persone con disabilità;
- centro socioriabilitativo semiresidenziale per persone con disabilità;
- centro diurno assistenziale per anziani;
- casa residenza per anziani non autosufficienti.

1. SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda di accreditamento tutti i soggetti privati in possesso di autorizzazione al funzionamento per una specifica tipologia di servizio, compresi quelli già accreditati con un provvedimento avente scadenza entro il 31 dicembre 2024, aventi in disponibilità a qualsiasi titolo l'immobile sede dei servizi residenziali e semiresidenziali, nonché gestori di servizi a sostegno della domiciliarità.

I soggetti gestori dovranno indicare anche l'immobile sede del servizio se trattasi di servizi residenziali o semiresidenziali, esplicitando anche il titolo in loro possesso per l'utilizzo, nonché l'eventuale durata della disponibilità.

Fatto salvo il caso dei servizi a sostegno della domiciliarità, non sono ammesse candidature provenienti da soggetti che non abbiano la disponibilità dell'immobile entro il quale gestire il servizio.

Non possono inoltre presentare domanda i soggetti privati interessati all'accredimento e alla gestione di servizi all'interno di immobili di proprietà pubblica, per i quali si procederà, mediante procedura unica, ai sensi del paragrafo 7, Allegato n. 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1638/2024, con altro Avviso pubblico.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'accredimento costituisce un percorso a carattere dinamico e temporalmente delimitato, che deve prevedere valutazioni periodiche sia in ordine alla qualità degli interventi erogati, sia relativamente alla loro effettiva necessità in relazione al mutare dei bisogni, della domanda degli interventi sociosanitari e delle scelte assistenziali.

Oggetto dell'accredimento è il servizio, inteso come modello organizzativo. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato alle strutture autorizzate al funzionamento nonché ai servizi a sostegno della domiciliarità, pubblici e privati, in possesso dei requisiti di accreditamento, subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione distrettuale.

I requisiti di accreditamento si distinguono in requisiti di servizio generali e specifici (di cui agli Allegati dal n. 2 al n. 15 della deliberazione di Giunta regionale n. 1638/2024, qui integralmente richiamati), requisiti soggettivi obbligatori e requisito della responsabilità gestionale unitaria.

Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato nella domanda di accreditamento (**Allegato n. 1** al presente Avviso) e pienamente dimostrabile dai soggetti gestori e mantenuti per tutta la durata dell'accredimento stesso.

Per il mantenimento dell'accreditamento e l'eventuale stipula dell'accordo contrattuale, il gestore dovrà impegnarsi a garantire l'adeguamento ai requisiti di cui agli Allegati dal n. 2 al n. 15 approvati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1638/2024, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi che dovrebbe avvenire in concomitanza con la definizione del nuovo sistema di remunerazione correlato ai nuovi requisiti stessi. L'adeguamento dovrà avvenire nei tempi e nei modi definiti dalle deliberazioni regionali. Con l'approvazione della nuova deliberazione il gestore dovrà accettare anche il nuovo sistema tariffario.

2.1 Requisiti di servizio generali e specifici

Per quanto riguarda i requisiti di servizio generali e specifici, si evidenzia che, nelle more dell'applicazione dei requisiti di cui agli allegati dal n. 2 al n. 15 approvati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1638/2024, il soggetto accreditato è tenuto al rispetto dei requisiti di servizio di cui all'Allegato D alla deliberazione di Giunta regionale n. 514/2009 e s.m.i. applicabili per il/i servizio/i per il/i quale/i si richiede l'accreditamento.

2.2 Requisiti soggettivi

L'istituto dell'accreditamento rappresenta, nel suo complesso, un sistema di garanzia per gli assistiti e per la comunità. L'accreditamento, per l'importanza degli interessi pubblici coinvolti, tutelati dall'art. 32 della Costituzione, è necessariamente rilasciato subordinatamente alla contestuale presenza di requisiti di onorabilità e moralità del soggetto richiedente l'accreditamento (requisiti soggettivi), di qualità e idoneità del servizio (requisiti di servizio), al fine di garantire il più elevato grado di tutela dell'interesse pubblico e di certezza dei rapporti giuridici.

I requisiti soggettivi sono riferiti al soggetto gestore del servizio da accreditare, devono essere posseduti in fase di presentazione della domanda di accreditamento di cui al presente Avviso e devono essere mantenuti nel tempo. In assenza di una normativa specifica, si ritiene di poter fare rinvio in via analogica e in quanto applicabili, per quanto riguarda i soggetti privati, ai reati e ai principi indicati negli artt. 94, commi 1, 2, 5 lett. a), b), d), e) e f), 6 e 7; 95, commi 1, lett. a), b) ed e), 2 e 3; 96, commi 6, 7, 8, 13; 97, 98, comma 3, lett. b), c), e), f) e h) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

I soggetti interessati dai reati previsti dalle predette norme devono essere riconducibili al soggetto gestore del servizio accreditato e si identificano in quelli previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 sopra richiamato.

Per i soggetti privati che, a differenza delle ASP e degli altri soggetti pubblici, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* si richiede l'adozione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione della corruzione come previsti dal D.Lgs. 231/2001, oppure l'impegno alla sottoscrizione, in fase di stipula degli eventuali accordi contrattuali, di patti di integrità che prevedano regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati con contenuto analogo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il soggetto gestore deve inoltre prestare idonee garanzie, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta, mediante polizze assicurative o altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa in assunzione diretta del rischio, adeguate nei termini e secondo quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle finanze 15 dicembre 2023, n. 232; le stesse polizze o misure analoghe, devono essere rese note mediante pubblicazione sul sito internet della struttura, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge 8 marzo 2017, n. 24 *"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"*.

2.3 Requisito della responsabilità gestionale unitaria

L'accreditamento deve essere riferito a un "modello organizzativo" complessivamente e unitariamente prodotto da un unico "soggetto", pubblico o privato, o da più soggetti privati che diano vita alle forme di aggregazione previste dalla legge, in modo che venga garantita una responsabilità gestionale unitaria e complessiva e quindi:

- la responsabilità dell'intero processo assistenziale, che non può essere in nessun modo esternalizzato a soggetti terzi;
- la disponibilità delle risorse umane e la dipendenza funzionale degli operatori;
- l'organizzazione complessiva del servizio e la sua responsabilità generale, ivi compresi i servizi strumentali (es. cucina, lavanderia, pulizie) e di supporto ove previsti (es. trasporto nei servizi diurni) comunque forniti;
- l'integrazione con la rete dei servizi sociali e sanitari, in particolare con le nuove disposizioni organizzative previste dal decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";
- l'introito delle somme da finanziamento pubblico;
- l'introito delle somme dagli utenti ed eventualmente dai Comuni per le persone incapienti.

Per assicurare la responsabilità gestionale unitaria, il soggetto gestore deve in particolare garantire che le attività assistenziali e di cura (comprendenti l'assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi semiresidenziali e residenziali) siano organizzate, gestite e svolte in modo unitario e integrato, assicurandone la esclusiva e completa responsabilità e garantendo altresì che l'organizzazione e l'erogazione dei servizi alberghieri e di supporto e strumentali, in qualsiasi forma prodotti nelle consuete forme previste dalla legge, siano integrate con le attività assistenziali e di cura e perseguano l'obiettivo del benessere complessivo dell'utente.

La responsabilità gestionale unitaria è assicurata attraverso:

- rapporti di lavoro di dipendenza instaurati direttamente con il soggetto gestore del servizio accreditato;
- il ricorso non prevalente, e connesso a particolari situazioni contingenti, a rapporti riconducibili al soggetto gestore del servizio accreditato, che assicurino la dipendenza funzionale degli operatori coinvolti nel percorso assistenziale e l'organizzazione complessiva del servizio.

Per quanto riguarda l'assistenza infermieristica e riabilitativa, ferma restando la responsabilità gestionale unitaria del soggetto gestore, è possibile ricorrere anche all'impiego di personale dipendente delle Aziende sanitarie presso le strutture accreditate, sulla base di quanto concordato tra Comitato di Distretto, Direttore di Distretto e Direttore delle attività socio-sanitarie dell'Azienda USL, in relazione al contesto.

Il soggetto gestore deve mettere in atto tutte le azioni possibili per salvaguardare la continuità dei rapporti di lavoro in particolare del personale dedicato all'assistenza.

Nell'ipotesi in cui più soggetti privati diano vita alle forme di aggregazione previste dalla legge (es. Consorzi e Raggruppamenti temporanei di imprese - RTI) capaci di assumere una responsabilità gestionale unitaria e di costituire un unico referente per i soggetti contraenti, alla disponibilità delle risorse umane ed alla dipendenza giuridico/funzionale degli operatori richieste al soggetto gestore unico, potranno adempiere gli associati, dei cui adempimenti in proposito sarà responsabile il soggetto aggregato che non necessariamente deve disporre di personale proprio.

L'accreditamento deve essere riferito a una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma. Nel caso di strutture residenziali di grandi dimensioni che comprendono al proprio interno più unità organizzative, è onere del gestore dimostrare che queste sono effettivamente autonome e chiaramente identificabili. Fanno eccezione i locali per servizi di supporto e strumentali (quali ad esempio cucina, lavanderia, etc.), che invece possono essere comuni.

3. RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO

Il SIC eseguirà l'istruttoria basandosi sui documenti prodotti dal Soggetto gestore in fase di richiesta di accreditamento e, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente paragrafo, rilascia il provvedimento di accreditamento entro 90 giorni dalla scadenza del presente Avviso.

La verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e specifici e della responsabilità gestionale unitaria, da parte dell'OTAP, sarà effettuata entro 9 mesi dall'adozione del provvedimento di accreditamento.

Nel caso di nuovi servizi precedentemente non accreditati, il rilascio dell'accREDITAMENTO potrà avvenire solo previa verifica dei requisiti generali e specifici e della responsabilità gestionale unitaria da parte dell'OTAP, da effettuarsi nei tempi utili per consentire al SIC il rilascio dell'accREDITAMENTO entro 90 giorni dalla scadenza del presente Avviso.

Le verifiche dell'OTAP, per quanto riguarda i parametri di personale, sia in fase di prima richiesta di accreditamento, sia durante il periodo di validità dell'accREDITAMENTO, sono effettuate sulla base dei posti assegnati presso le strutture residenziali e semiresidenziali al momento della verifica.

4. DURATA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO ha una durata di cinque anni e, a ogni scadenza, il gestore può presentare domanda di rinnovo per ulteriori cinque anni.

La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza del provvedimento.

Il rinnovo è rilasciato dal SIC a seguito della verifica della coerenza con la programmazione di ambito distrettuale e dello svolgimento dell'istruttoria basandosi sui documenti prodotti dal soggetto gestore in fase di richiesta di rinnovo di accREDITAMENTO e previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi al precedente paragrafo 2.2.

Il provvedimento di rinnovo di accREDITAMENTO viene rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di rinnovo. La permanenza del possesso dei requisiti è verificata dall'OTAP mediante le procedure di monitoraggio della qualità del servizio.

5. ACCREDITAMENTO E STATUS DI EROGATORE DI SERVIZI

La concessione dell'accREDITAMENTO non conferisce automaticamente lo *status* di erogatore di servizi con oneri a carico del Servizio Pubblico, né costituisce di per sé vincolo per Enti Locali e Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, in mancanza della stipula dell'accordo contrattuale con gli Enti Locali e l'Azienda USL, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92.

Il possesso dell'accREDITAMENTO costituisce requisito indispensabile per poter concorrere alla gestione di servizi "*contrattualizzati*" con l'Ente Locale e Azienda USL.

Per quanto riguarda i gestori privati, in applicazione dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992, questi saranno individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, attraverso percorsi ad evidenza pubblica basati su criteri oggettivi di selezione e procedure trasparenti, eque e non discriminatorie riservate ai soggetti in possesso dell'accREDITAMENTO. A tal fine, il SIC procederà a una selezione comparativa dei soggetti privati accREDITATI di cui ai paragrafi 6 e 7 dell'Allegato n. 1 alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1638/2024.

Il soggetto accREDITATO ha la facoltà di rinunciare all'accREDITAMENTO qualora non venga selezionato per la stipula dell'accordo contrattuale. In tal caso sono tenuti a comunicare tale volontà al SIC competente, che provvederà ad emanare un atto di revoca motivato.

Qualora si giunga alla stipula contrattuale per un numero di posti inferiore a quelli riconducibili all'unità organizzativa autonoma, il gestore ha l'obbligo di osservare i requisiti generali e specifici inerenti all'accREDITAMENTO per la totalità di posti afferenti all'unità organizzativa.

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ISCRIZIONE

La domanda di accreditamento, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà indicare:

- l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-sanitari se prevista;
- l'impegno a rispettare i requisiti generali e specifici relativi al servizio da accreditare;
- i requisiti soggettivi di cui al precedente paragrafo 2.2;
- la responsabilità gestionale unitaria di cui al precedente paragrafo 2.3;
- la polizza assicurativa di cui al precedente paragrafo 2.2, indicando compagnia assicurativa, numero della polizza, decorrenza, scadenza e massimali.

Nel caso dei soggetti gestori già accreditati ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009, qualora non abbiano già provveduto, la domanda dovrà essere corredata dalla relazione annuale relativa all'anno 2023 prevista dalla deliberazione medesima.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente Avviso (**Allegato n. 2**) e sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "*Codice dell'amministrazione digitale*", dal Legale rappresentante del concorrente.

Qualora il concorrente sia formato da associazione temporanea, o consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) già costituiti la domanda dovrà essere sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Qualora il concorrente sia formato da associazione temporanea, o consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) non ancora costituiti la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

I soggetti interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione entro e non oltre le **ore 12:00** del giorno **15/01/2025** mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it.

Faranno fede la data e l'orario di ricezione rilevati dalla casella di PEC del Comune di Piacenza con il seguente oggetto: "**Domanda di accreditamento per i servizi socio-sanitari di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 1638 del 08/07/2024**".

Il termine sopra indicato è tassativo e pertanto non sarà ammessa alcuna domanda di manifestazione di interesse pervenuta oltre detto termine.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA CHIARIMENTI

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, così come modificata dall'art. 4 della Legge n. 15 del 2005, è il sottoscritto dott. Luigi Squeri, Dirigente del Settore Promozione della collettività - Servizio Sociale e Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto "*Città di Piacenza*".

È possibile richiedere chiarimenti tramite PEC al seguente indirizzo:

protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it , entro il giorno **08/01/2025**.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui il Comune di Piacenza entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente Avviso.

In particolare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, l'Amministrazione informa che:

- 1) Il **Titolare del trattamento dei dati** del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, Piazza Cavalli n. 2) è il **Sindaco** legale rappresentante pro tempore;
- 2) Il **Responsabile del trattamento dei dati** oggetto del presente trattamento è il **dirigente incaricato** per il Settore promozione della collettività - Servizio Sociale;

- 3) Il nominativo e recapiti del **Responsabile della Protezione dei dati (DPO)** sono disponibili sul sito comunale all'indirizzo <http://www.comune.piacenza.it/dpo>;
- 4) Il trattamento dei dati richiesti persegue esclusivamente le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime:
- istruttoria delle domande di accreditamento di cui al presente Avviso;
- 5) Il trattamento avverrà da parte del Comune di Piacenza per lo svolgimento della propria funzione istituzionale e i dati acquisiti non saranno trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- 6) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza, trasparenza e liceità al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati;
- 7) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto, per mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;
- 8) I dati acquisiti per le suddette finalità potranno essere comunicati a enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità di cui sopra.
- 9) I soggetti interessati potranno in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt.15 e segg. del Reg. 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali; di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge; di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca); la portabilità dei dati, ove previsto; nonché il diritto a proporre reclamo ad un'Autorità di controllo (Garante *Privacy*).

9. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Avviso pubblico è competente il Foro di Piacenza. Per quanto non previsto e specificato dal presente Avviso si fa riferimento alle disposizioni della normativa vigente.

10. PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito Internet del Comune di Piacenza: <http://www.comune.piacenza.it> e sull'Albo Pretorio del Comune medesimo.

11. ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso pubblico si rinvia alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1638/2024 e al D.Lgs. 502/1992.

**Il Responsabile del Soggetto Istituzionale
Competente / Il Responsabile del Procedimento
dott. Luigi Squeri
(sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 24 D.Lgs. 82/2005)**